

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**

**Roma - Martedì, 22 marzo 1994**

**SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

---

N. 49

**Testo aggiornato del decreto legislativo  
30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo  
codice della strada.**

## SOMMARIO

### DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285. — *Nuovo codice della strada:*

#### Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI:

Art. 1 - Principi generali . . . . .	Pag.	9
Art. 2 - Definizione e classificazione delle strade . . . . .	»	9
Art. 3 - Definizioni stradali e di traffico . . . . .	»	10
Art. 4 - Delimitazione del centro abitato . . . . .	»	12
Art. 5 - Regolamentazione della circolazione in generale . . . . .	»	12
Art. 6 - Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati . . . . .	»	13
Art. 7 - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati . . . . .	»	14
Art. 8 - Circolazione nelle piccole isole . . . . .	»	15
Art. 9 - Competizioni sportive su strada . . . . .	»	16
Art. 10 - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità . . . . .	»	16
Art. 11 - Servizi di polizia stradale . . . . .	»	19
Art. 12 - Espletamento dei servizi di polizia stradale . . . . .	»	19

#### Titolo II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE.

##### Capo I - *Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche:*

Art. 13 - Norme per la costruzione e la gestione delle strade . . . . .	»	19
Art. 14 - Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade . . . . .	»	20
Art. 15 - Atti vietati . . . . .	»	20
Art. 16 - Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati . . . . .	»	20
Art. 17 - Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati . . . . .	»	21
Art. 18 - Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati . . . . .	»	21
Art. 19 - Distanze di sicurezza dalle strade . . . . .	»	21
Art. 20 - Occupazione della sede stradale . . . . .	»	22
Art. 21 - Opere, depositi e cantieri stradali . . . . .	»	22
Art. 22 - Accessi e diramazioni . . . . .	»	22
Art. 23 - Pubblicità sulle strade e sui veicoli . . . . .	»	23
Art. 24 - Pertinenze delle strade . . . . .	»	24
Art. 25 - Attraversamenti ed uso della sede stradale . . . . .	»	24
Art. 26 - Competenza per le autorizzazioni e le concessioni . . . . .	»	24
Art. 27 - Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni . . . . .	»	25
Art. 28 - Obblighi dei concessionari di determinati servizi . . . . .	»	25
Art. 29 - Piantagioni e siepi . . . . .	»	26
Art. 30 - Fabbricati, muri e opere di sostegno . . . . .	»	26
Art. 31 - Manutenzione delle ripe . . . . .	»	26
Art. 32 - Condotta delle acque . . . . .	»	26
Art. 33 - Canali artificiali e manufatti sui medesimi . . . . .	»	27
Art. 34 - Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali . . . . .	»	27

2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

(a) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 360/1993.

#### Art. 9.

##### *Competizioni sportive su strada*

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dal prefetto per le gare con veicoli a motore, sentite le federazioni nazionali sportive competenti, nonché per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per quelle di competenza del prefetto e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.

4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero dei lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. Il prefetto può concedere

l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

6. L'autorizzazione della prefettura è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni (a). L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire un milione a lire quattromilioni, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.

(a) Il testo dell'art. 3 della legge n. 990/1969 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) è il seguente:

«Art. 3. — Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazioni per la responsabilità civile ai sensi della presente legge.

L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati».

#### Art. 10 (a).

##### *Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità*

1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti